

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE – VENEZIA

STATUTO

Articolo 1 NATURA E DENOMINAZIONE

1. La "Associazione Nazionale Forense - Venezia" è l'associazione di avvocati e praticanti avvocati iscritti negli albi, registri ed elenchi tenuti dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia che aderisce, come associazione territoriale, all'Associazione Nazionale Forense con sede in Roma, costituita con rogito Notaio Cinelli di Chiusi in data 22.6.1997 rep. n. 52526 racc. n. 6223.
2. In ogni atto, documento o comunicazione la denominazione può essere utilizzata nelle forme abbreviate "ANF-Venezia" ovvero "A.N.F.-Venezia".
3. ANF- Venezia è associazione senza scopo di lucro, apartitica e aconfessionale e può far parte solo di organizzazioni che siano - non solo per statuto ma anche di fatto - indipendenti da qualsiasi partito o movimento politico o religioso.

Articolo 2 SEDE E DURATA

1. L'associazione ha sede in Venezia, presso lo studio del Segretario.
2. L'associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 3 SCOPI

1. ANF-Venezia fa propri gli scopi e le finalità di cui al vigente statuto dell'Associazione Nazionale Forense. In particolare:
 - a. Promuove ogni iniziativa diretta alla effettiva affermazione del diritto inviolabile di azione e di difesa quale contenuto essenziale della libertà dei cittadini, e presupposto fondamentale per lo sviluppo democratico del paese nel rispetto dei principi costituzionali, dei diritti fondamentali dell'uomo, dei principi costituzionali della normativa dell'Unione Europea;
 - b) attua ogni iniziativa diretta ad eliminare gli ostacoli di ordine giudiziale, sociale ed economico che impediscono o rendono difficile il diritto di azione e di difesa, anche contribuendo allo studio ed alla formazione delle norme che riguardano l'ordinamento della giustizia;
 - c) si impegna nella individuazione degli interessi e degli obiettivi comuni a tutte le libere professioni intellettuali, cooperando, per la tutela ed il raggiungimento degli stessi, con tutti i soggetti rappresentativi delle dette professioni;
 - d) si adopera anche affinché si realizzi un modello giurisdizionale tendenzialmente unico che, nell'equilibrio delle separate funzioni dell'avvocatura e della magistratura, contribuisca a realizzare la legalità;
 - e) rafforza la solidarietà professionale e la coscienza associativa degli avvocati al fine di renderli partecipi collettivamente alla difesa dei loro interessi, a tale fine promuovendo ed organizzando attività e servizi, di natura formativa e specialistica a favore degli iscritti e, in genere, a favore degli avvocati e dei praticanti;
 - f) cura, in sede locale, l'attuazione dei programmi e delle iniziative dell'Associazione Nazionale Forense;
2. L'associazione potrà assumere tutte le iniziative utili ed opportune per il conseguimento degli scopi sociali, quali, a titolo esemplificativo, manifestazioni, pubbliche o ad invito, studi, ricerche, seminari, pubblicazioni, ivi comprese iniziative di tipo economico - con particolare riferimento alla costituzione di scuole ed all'intrapresa di iniziative editoriali - ovvero potrà partecipare ad iniziative altrui che si colleghino strumentalmente al conseguimento degli scopi sociali.

Articolo 4 ASSOCIATI

1. Possono far parte di ANF-Venezia tutti gli avvocati e i praticanti che siano iscritti negli albi, registri e elenchi tenuti dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia o di fori limitrofi ove non risulti costituita una sezione territoriale aderente all'Associazione Nazionale Forense.

2. L'iscrizione ad ANF-Venezia determina, per effetto dell'adesione di cui all'articolo 1, anche l'iscrizione all'Associazione Nazionale Forense.

3. L'iscrizione all'associazione deve essere richiesta per iscritto e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo il quale accoglie o respinge la richiesta di iscrizione a suo insindacabile giudizio e senza obbligo di motivazione, ma deve informare l'Assemblea, nella prima riunione successiva, delle richieste d'iscrizione respinte.

4. L'elenco degli iscritti, tenuto ed aggiornato a cura del Tesoriere, è consultabile presso il domicilio del medesimo da parte di ogni socio, previa richiesta scritta diretta al Tesoriere e inviata con congruo anticipo.

Articolo 5 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli iscritti ad ANF-Venezia sono tenuti,

a) all'osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni degli organi dell'associazione;

b) alla leale collaborazione con gli organi direttivi per la realizzazione dei programmi deliberati e delle iniziative conseguenti;

c) al pagamento della quota annuale di iscrizione, comprensiva della quota annuale di iscrizione all'Associazione Nazionale Forense, nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo. Il mancato pagamento entro i termini suddetti comporta l'automatica decadenza dalla qualità di socio.

2. Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione allo svolgimento dei rapporti associativi, gli iscritti, anche se dimissionari, esclusi o decaduti, si obbligano a demandarne la risoluzione al Collegio dei Probiviri di ANF-Venezia ai sensi dell'articolo 20..

3. Le deliberazioni degli organi associativi che comportano violazione della legge o dello Statuto, possono essere impugnate da ogni iscritto entro trenta giorni dal momento in cui chi propone l'impugnazione ne abbia avuto conoscenza e comunque entro sessanta giorni dalla loro assunzione, con le modalità di cui al comma precedente. L'annullamento da parte del Probiviri della deliberazione impugnata non può aver luogo se la deliberazione stessa è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello Statuto.

4. Solo gli iscritti in regola col pagamento della quota possono esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo.

5. Per essere eleggibile quale rappresentante dell'associazione in organi nazionali dell'Associazione Nazionale Forense il socio deve essere iscritto da almeno un anno.

Articolo 6 RECESSO, ESCLUSIONE E SOSPENSIONE DEI SOCI

1. Ciascun socio può recedere in qualunque momento dandone idoneo avviso iscritto al Segretario.

2. Può essere escluso il socio che commetta azioni idonee ad arrecare pregiudizio all'immagine pubblica della associazione o alla sua integrità patrimoniale e comunque ad ostacolare il corretto svolgimento della vita associativa.

3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere comunicata per iscritto al socio unitamente ad una sintetica motivazione del provvedimento. Contro la delibera di esclusione è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Probiviri ai sensi dell'art. 20.

4. Il Consiglio Direttivo può disporre anche sanzioni disciplinari inferiori, quali la censura formale e la sospensione temporanea, ove i comportamenti pregiudizievoli non siano di gravità tale da comportare l'esclusione. Si applicano le disposizioni del comma precedente anche nel caso di comminazione di sanzioni disciplinari inferiori all'esclusione.

5. Il Consiglio Direttivo può sospendere in via cautelare un socio per un periodo massimo di quattro mesi al fine di accertare l'esistenza dei motivi che possano portare all'esclusione del socio stesso. Il termine decorre dalla comunicazione scritta al socio del provvedimento di sospensione.

6. Il Consiglio Direttivo deve dare comunicazione all'Assemblea immediatamente successiva dei provvedimenti disciplinari assunti.

7. Il socio escluso o receduto non ha diritto di ripetere la somma corrisposta a titolo di contributo associativo.

Articolo 7 PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE

1. Il fondo comune dell'associazione è costituito dalle quote versate dai soci, dagli altri proventi eventualmente conseguiti e dai beni acquistati con gli stessi per l'attuazione degli scopi sociali.
2. L'esercizio finanziario dell'associazione coincide con l'anno solare.
3. Il Consiglio Direttivo deve redigere annualmente un rendiconto economico e finanziario consuntivo secondo criteri di competenza nonché un bilancio preventivo per l'esercizio seguente, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di marzo di ciascun anno.
4. Il rendiconto consuntivo è sottoposto all'esame del Revisore, perché stenda la sua relazione, almeno venti giorni prima della convocazione dell'Assemblea che deve discuterlo per approvarlo, ed è depositato presso la sede di ANF-Venezia almeno sette giorni prima di detta Assemblea perché i soci possano prenderne visione, unitamente alla relazione del Revisore.
5. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per l'attuazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
6. In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell'associazione, il patrimonio di questa deve essere devoluto a cura dei liquidatori - salva diversa destinazione imposta dalla legge - ad altra associazione avente finalità analoghe, oppure a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo istituito, in conformità dell'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, per l'uniforme applicazione della normativa in materia di enti non commerciali.

Articolo 8 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio Direttivo;
 - d) il Segretario;
 - e) il Tesoriere;
 - f) il Rappresentante dei Praticanti Avvocati.
 - g) il Collegio dei Probiviri e Revisori;

Articolo 9 ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è convocata dal Segretario almeno due volte all'anno, entro il mese di marzo la prima ed entro il mese di ottobre la seconda.
2. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando il Segretario ne sia richiesto dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto degli iscritti che abbia formulato la richiesta per iscritto con l'indicazione dello specifico ordine del giorno. Il Segretario deve in tal caso provvedere alla convocazione entro il termine di 20 giorni da quello della richiesta. In caso di inadempienza, provvede il Presidente di ANF-Venezia. L'Assemblea in sede ordinaria.
 - a) determina le linee generali dell'attività dell'associazione indirizzando ed approvando i programmi del Consiglio Direttivo;
 - b) elegge il Segretario ed il Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 17 nonché il Revisore e il Presidente ed i componenti del Collegio dei Probiviri;
 - c) nomina i delegati di ANF-Venezia ai congressi dell'Associazione Nazionale Forense e designa i consiglieri nazionali della stessa spettanti all'associazione;
 - d) delibera sull'intrapresa di attività commerciali, ai sensi dell'articolo 3;
 - e) delibera in tema di rendiconto consuntivo e di bilancio preventivo, previo parere del Revisore e su ogni altro punto posto all'ordine del giorno.

4. L'Assemblea in sede straordinaria delibera sulle modificazioni statutarie, sullo scioglimento dell'associazione, sulla nomina dei liquidatori e sulla devoluzione del patrimonio, nonché sull'adesione ad altre strutture associative di tipo federativo. Le sue deliberazioni sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto, salvo che sia altrimenti disposto nel presente statuto.

Articolo 10 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata, presso la sede dell'associazione o in ogni altro luogo purché nel territorio della Provincia di Venezia, mediante avviso affisso nelle bacheche di ANF-Venezia presso gli uffici giudiziari almeno quindici giorni prima e, almeno dieci giorni prima, mediante convocazione per corrispondenza ordinaria, telefax o posta elettronica inviata al domicilio di ciascun socio. La convocazione deve indicare data, ora e luogo della riunione nonché l'ordine del giorno.

2. Nei casi di urgenza, ed esclusivamente con riferimento all'Assemblea ordinaria, il termine per l'affissione della convocazione è ridotto a tre giorni liberi e la convocazione individuale può essere effettuata telefonicamente fino al giorno precedente la riunione. L'Assemblea così costituita dovrà preliminarmente pronunciarsi sulla sussistenza dei motivi d'urgenza ed eventualmente riconvocarsi nel rispetto dei termini ordinari.

Articolo 11 SVOLGIMENTO E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è valida, in un'unica convocazione, con l'intervento di almeno un decimo degli iscritti. Nel caso il numero dei presenti sia inferiore alla metà più uno degli aventi diritto al voto, nessuna delibera può essere messa in votazione se non sono trascorsi almeno trenta minuti dall'ora di convocazione.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente di ANF-Venezia. In caso di assenza, il Segretario di ANF-Venezia o un altro componente del Consiglio Direttivo dovrà curare che l'Assemblea elegga un iscritto che lo sostituisca, anche temporaneamente. Funge da segretario della riunione un componente del Consiglio Direttivo designato dal Presidente di ANF-Venezia, ovvero un notaio.

3. L'Assemblea, salvo che sia diversamente stabilito nel presente statuto, delibera a maggioranza dei voti validi, escluse le astensioni.

4. A ciascun socio spetta un solo voto. Sono ammesse le deleghe in numero non superiore a due.

5. Le votazioni sono effettuate in modo palese, salvo che, per motivi di opportunità ovvero perché richiesto da almeno un terzo dei presenti aventi diritto al voto, il presidente dell'adunanza ordini la votazione segreta, nominando all'uopo un collegio di scrutatori composto da tre o cinque persone, anche non aventi diritto al voto, tra cui un presidente. Gli scrutatori dovranno curare ogni aspetto della votazione e delibereranno a maggioranza assoluta, con prevalenza del voto del presidente in caso di parità.

6. Salvo quanto disposto dall'articolo 17 per l'elezione del Segretario e del Consiglio Direttivo e salvo il caso di acclamazione, le elezioni degli organi sociali, dei delegati di ANF-Venezia ai Congressi dell'Associazione Nazionale Forense e dei consiglieri nazionali della stessa spettanti all'associazione, sono effettuate con voto segreto e previa formale candidatura degli eligendi. Il termine per la formalizzazione delle candidature è stabilito nella convocazione dell'Assemblea o, in mancanza, dal presidente dell'Assemblea nel corso dell'adunanza nel qual caso non può essere inferiore a quindici minuti, salva diversa delibera dell'Assemblea.

7. Quando, nei casi di cui al precedente comma, la votazione riguarda una pluralità di eligendi, la scheda non può recare preferenze in numero superiore a due terzi del numero degli eligendi, con arrotondamento all'unità più prossima.

8. Dello svolgimento dell'Assemblea viene redatto, a cura del segretario e sotto la direzione del Presidente, un verbale sintetico che può essere consultato e copiato da ciascun socio. A discrezione del Presidente possono essere verbalizzate specifiche dichiarazioni o interventi dei soci, anche su espressa richiesta dei medesimi o di altri soci. Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere integralmente verbalizzate.

Articolo 12 IL PRESIDENTE DI ANF-VENEZIA

1. Il Presidente di ANF-Venezia è garante dell'unità dell'associazione ed è eletto tra i membri del Consiglio Direttivo; presiede l'Assemblea dalla quale viene eletto secondo le modalità degli art. 10 e 11 in quanto applicabili.

2. Il Presidente rimane in carica per due anni. In caso di assenza o impedimento o incompatibilità, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Segretario.

Articolo 13 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo politico ed esecutivo dell'associazione al quale sono conferiti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

2. Il Consiglio Direttivo è composto da 10 (dieci) Consiglieri, compreso il Segretario di ANF-Venezia, ed è eletto dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 17.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola due volte al mese. Deve in ogni caso essere convocato dal Segretario almeno ogni due mesi in via ordinaria o quando venga richiesto da tre membri del Consiglio.

4. Decadono dalla carica quei consiglieri che, nel periodo di un anno, non partecipino senza giustificato motivo a cinque adunanze del Consiglio anche non consecutive.

5. Nell'ipotesi di vacanza di un seggio di Consigliere, per decadenza o per altri motivi, il Segretario, sentito il Presidente, propone al Consiglio Direttivo uno o più nominativi di iscritti per provvedere all'integrazione mediante cooptazione. La riunione del Consiglio Direttivo in cui deve essere deliberata la cooptazione deve essere convocata per iscritto con almeno sette giorni di anticipo. Qualora la cooptazione non avvenga all'unanimità dei voti dei Consiglieri in carica, nella successiva Assemblea dovrà essere posta all'ordine del giorno la ratifica della delibera di cooptazione.

6. Nel caso in cui, per contemporanee dimissioni irrevocabili o per altre ragioni, rimangano vacanti tre o più seggi di Consigliere, ovvero nel caso di dimissioni del Segretario di ANF-Venezia, l'intero Consiglio dovrà ritenersi dimissionario ed il Segretario dovrà convocare entro i successivi quindici giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Segretario e del nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 14 FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo predisporre e realizza i programmi e le attività necessarie ed opportune per la miglior attuazione degli scopi statutari; da esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea; amministra il patrimonio sociale e redige il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo.

2. Il Consiglio, in particolare:

a) nomina e designa i rappresentanti di ANF-Venezia ad assemblee, convegni, conferenze, e ad ogni altra assise in sede nazionale o internazionale, eccettuati i delegati al congresso dell'Associazione Nazionale Forense e i componenti del Consiglio Nazionale di questa spettanti all'associazione;

b) nomina il direttore responsabile delle pubblicazioni periodiche di ANF-Venezia;

c) assegna ai propri membri, su proposta del Segretario, incarichi particolari in relazione al programma di attività, anche delegando propri poteri, per atti singoli o tipologie di atti o rapporti, a singoli membri del Consiglio Direttivo mediante la creazione di cariche temporanee o permanenti quali Vice-Presidenti, Segretari e simili;

d) può delegare specifici adempimenti e incarichi, anche in via continuativa, a singoli iscritti o a gruppi di essi.

Articolo 15 DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio Direttivo è validamente riunito quando sono presenti almeno la metà più uno dei suoi membri, tra cui il Segretario, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Segretario.

2. Mediante apposito regolamento, da approvarsi a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Direttivo, potranno essere previste convocazioni periodiche predeterminate e modalità di deliberazione che non comportino la riunione collegiale.

3. Dello svolgimento delle riunioni del Consiglio viene redatto, a cura di uno dei Consiglieri e sotto la direzione del Segretario, un verbale sintetico che può essere consultato e copiato da ciascun Consigliere. A discrezione del Segretario possono essere verbalizzate specifiche dichiarazioni o interventi dei Consiglieri, anche su espressa richiesta dei medesimi o di altri Consiglieri. Le deliberazioni del Consiglio devono essere integralmente verbalizzate.

Articolo 16 IL SEGRETARIO DI ANF-VENEZIA

1. Il Segretario di ANF-Venezia ha la rappresentanza politica e legale dell'associazione, anche in sede giudiziale; realizza, unitamente al Consiglio Direttivo di cui fa parte e che presiede, tutte le attività necessarie e opportune per il raggiungimento degli scopi statutari e cura l'esecuzione dei deliberati degli altri organi di ANF-Venezia.

2. Il Segretario è eletto dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 17. 3. La carica di Segretario è incompatibile con quella di consigliere dell'Ordine degli Avvocati.

Articolo 17 ELEZIONE DEL SEGRETARIO E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. L'elezione del Segretario di ANF-Venezia avviene con unica votazione sulle proposte di programma e di composizione del Consiglio Direttivo.

2. Ogni candidato alla carica di Segretario dovrà presentare, nei termini e nelle forme stabiliti nella convocazione dell'Assemblea, il proprio programma per il periodo di incarico e la propria proposta di composizione del Consiglio Direttivo.

3. L'elezione del Segretario e del Consiglio Direttivo da egli proposto è valida se ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, comprese le astensioni.

4. In caso di più candidati, qualora nessuno di essi ottenga la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio fra i due che hanno riportato più voti e in questa occasione i candidati possono modificare la proposta di composizione del Consiglio Direttivo.

5. Il mandato del Segretario e del Consiglio Direttivo è ordinariamente biennale.

6. L'elezione del Segretario e del Consiglio Direttivo deve avvenire di regola nell'Assemblea ordinaria convocata entro il mese di marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo.

7. Nel caso in cui, per l'interruzione anticipata del mandato in corso, il Segretario ed il Consiglio Direttivo dovessero essere eletti nel corso di un'Assemblea diversa da quella prevista nel comma precedente, il mandato dei nuovi organi eletti durerà oltre il biennio e fino all'Assemblea di marzo del terzo anno successivo, per ripristinare l'ordinaria biennialità.

Articolo 18 IL TESORIERE

1. Il Tesoriere è il responsabile della gestione finanziaria, custodisce la cassa, tiene la contabilità, propone gli schemi dei bilanci e provvede agli adempimenti fiscali.

2. Egli è designato, con espressa delega, dal Segretario; in caso di sua revoca, o di sua assenza o impedimento, le funzioni del Tesoriere sono esercitate dal Segretario.

3. Il Tesoriere ha potere di firma per ogni atto di ordinaria amministrazione che riguardi riscossioni o pagamenti da eseguirsi nell'interesse di ANF-Venezia e pertanto può, in via esemplificativa, rilasciare quietanze liberatorie; riscuotere mandati od ordini di pagamento presso banche, tesorerie, uffici postali e qualunque altro ufficio o cassa; emettere, girare e quietanzare titoli di credito di qualunque specie, come assegni bancari, vaglia postali, assegni postali, cambiali; aprire od estinguere libretti di deposito.

Articolo 19 IL RAPPRESENTANTE DEI PRATICANTI AVVOCATI

1. I praticanti avvocati iscritti ad ANF-Venezia eleggono, con le modalità di cui agli articoli 10 e 11 in quanto applicabili, un proprio Rappresentante.

2. Il Rappresentante dei praticanti avvocati rimane in carica due anni. La sua elezione avviene ordinariamente unitamente a quella degli altri membri elettivi

3. Il Rappresentante dei praticanti avvocati segnala al Consiglio Direttivo tutte le problematiche di specifico interesse dei praticanti avvocati, proponendo iniziative specifiche e, ove approvate, coordinandone la realizzazione in collaborazione con il Consiglio Direttivo.

Articolo 20 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI E REVISORI

1. Il Collegio dei Probiviri e Revisori è l'organo di garanzia morale e disciplinare e contabile dell'Associazione, è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli iscritti ed elegge, al proprio interno, un Presidente; in mancanza presiede il componente più anziano d'età.

2. La carica di Probiviro è incompatibile con qualunque altro incarico, anche temporaneo, nell'Associazione e con quella di consigliere dell'Ordine;

3. Il Collegio decide inappellabilmente sui ricorsi avverso i provvedimenti con cui viene respinta la domanda di iscrizione nonché sui reclami avverso i provvedimenti di cui all'art. 6 e sulle controversie tra associato ed Associazione e tra gli associati stessi;

4. Al Collegio è demandata l'interpretazione dello Statuto e la sorveglianza circa l'esatta applicazione dello stesso;

5. Al Collegio è demandata l'attività di supporto e verifica dell'operato del Tesoriere membro del Consiglio Direttivo e, in particolare, ispeziona i registri contabili, ha diritto di ottenere dal Tesoriere le più ampie informazioni sulle entrate e le uscite di ANF-Venezia, esamina i bilanci che gli vengono trasmessi dal Consiglio Direttivo e stende la relativa relazione da sottoporre all'Assemblea.

6. Qualora ravvisi irregolarità od aspetti comunque degni di nota, ne dà tempestiva comunicazione al Direttivo.

Articolo 21 MODIFICHE STATUTARIE

1. Modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal Presidente di ANF-Venezia o dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da almeno un quinto degli iscritti.

2. La proposta di modifica deve essere formulata per scritto e comunicata al Consiglio Direttivo per la convocazione dell'Assemblea straordinaria, che deve essere effettuata entro i successivi sessanta giorni.

3. Le modifiche sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli iscritti aventi diritto al voto.

Articolo 22 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento dell'associazione viene deliberato dall'Assemblea, appositamente convocata, a maggioranza dei quattro quinti dei soci aventi diritto al voto. Il relativo verbale deve essere redatto da notaio.

2. La delibera di scioglimento deve contenere la nomina di uno o più liquidatori, con tutti i poteri di gestione e di disposizione.

Articolo 23 NORMA FINALE

1. Nessuna norma del presente statuto può essere interpretata o applicata in contrasto con le norme dello statuto dell'Associazione Nazionale Forense.

2. Per quanto non espressamente disposto si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

